

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 80

Accordo di Programma con la Citta' di Bra e con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per Interventi interferenti con le linee ferroviarie nella citta' di Bra di cui al DPGR 51 del 03.09.2019. Adozione, ai sensi dell'articolo 34 del dlgs 267/2000, dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 13.08.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con DGR n. 72-8124 del 14.12.2018 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma, ex art. 34 del d.lgs 267/2000, tra Regione Piemonte, Citta' di Bra e RFI S.p.A. per interventi interferenti con le linee ferroviarie nella Città di Bra, sottoscritto in data 22.12.2018 e adottato con D.P.G.R. n. 51 del 03.09.2019 in cui, tra l'altro, è prevista la realizzazione all'art. 2 comma 1.1, del Sesto lotto funzionale per la copertura della linea ferroviaria Cantalupo-Cavallermaggiore, nel tratto compreso tra le progressive km 75+532 e km 75+584, nella Città di Bra, per una lunghezza pari a 52m, comprensiva delle sistemazioni superficiali, per un importo complessivo a vita intera pari a € 870.000,00, di cui € 425.000,00 a carico della Regione Piemonte e € 445.000,00 a carico di RFI S.p.A.;

con la D.G.R. n. 12-3499 del 09.07.2021 è stato approvato lo schema di Atto Integrativo dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il comune di Bra, con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di cui al D.P.G.R. 51 del 3 settembre 2019, per interventi interferenti con le linee ferroviarie nella città di Bra.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 09.02.2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 03.08.2018;

vista la Legge Regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto, come da DGR D.G.R. n. 12-3499 del 09.07.2021 la copertura finanziaria della quota regionale pari a Euro 425.000,00 è già assicurata dalle somme impegnate con DD 4288 del 21.12.2018 sul capitolo di spesa 229791 (Impegni 2018/10082, 2020/6222 e Imp. 2021/7196 come da riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente della Regione Piemonte

decreta

È adottato, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del dlgs 267/2000, l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, tra Regione Piemonte e Città di Bra, con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per Interventi Interferenti con le linee ferroviarie nella città di Bra di cui al D.P.G.R. n. 51 del 03.09.2019, sottoscritto con firma digitale in data 13.08.2021, ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta 860db4c4-2045-11ec-9559-2546245d66d8), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto, come da DGR D.G.R. n. 12-3499 del 09.07.2021 la copertura finanziaria della quota regionale pari a Euro 425.000,00 è già assicurata dalle somme impegnate con DD 4288 del

21.12.2018 sul capitolo di spesa 229791 (Impegni 2018/10082, 2020/6222 e Imp. 2021/7196 come da riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi).

Di demandare al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia del presente Decreto, unitamente al testo dell'Atto Integrativo, ai soggetti firmatari.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegato

**ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 DEL
D.LGS 267/2000, TRA REGIONE PIEMONTE, CITTA' DI BRA E RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER INTERVENTI INTERFERENTI CON
LE LINEE FERROVIARIE NELLA CITTÀ DI BRA DI CUI AL D.P.G.R. N.
51 DEL 03.09.2019**

PREMESSO CHE:

- la Città di Bra è attraversata da due linee ferroviarie: la linea proveniente da Carmagnola - Bra e la linea Cantalupo – Alba – Cavallermaggiore; alla confluenza delle due linee è situata la stazione ferroviaria di Bra, che si colloca in pieno centro urbano.
- la posizione centrale delle linee ferroviarie costituisce un rilevante condizionamento per il tessuto urbano circostante, in particolare il tratto della linea ferroviaria Cantalupo – Alba – Cavallermaggiore, tra le progressive chilometriche 75+343 (Strada Orti) e 75+770 (Via Cuneo), realizzato in trincea, costituisce cesura del tessuto urbano;
- l'esercizio ferroviario sulle suddette linee risulta influenzato dalla presenza di numerosi passaggi a livello che generano impatti sulla sicurezza del servizio ferroviario;

CONSIDERATO CHE:

- in data 23.05.2006, con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 è stato approvato dalla città di Bra il progetto preliminare delle opere necessarie alla copertura della linea ferroviaria Cantalupo – Cavallermaggiore, nel tratto compreso tra le chilometriche 75+343 e 75+770, con una previsione di spesa complessiva di € 8.800.000,00, ed è stato realizzato un primo lotto funzionale, per un importo di €

680.000,00, interamente a carico della Città di Bra;

- In data 20.12.2008, tra Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e la Città di Bra, veniva stipulato l'Accordo di Programma per interventi interferenti con le linee ferroviarie nella Città di Bra, per un impegno di spesa complessivo di € 3.400.000 interamente finanziati dal bilancio regionale sulle annualità 2008 e 2009, in cui, tra l'altro, è stato finanziato per un importo complessivo di € 1.400.000, un secondo lotto funzionale delle opere necessarie alla copertura della linea ferroviaria Cantalupo - Cavallermaggiore, nel tratto tra le progressive chilometriche 75+343 e 75+770.
- in data 25/11/2013 è stato sottoscritto un Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma "per interventi interferenti con le linee ferroviarie nella Città di Bra" del 20/12/2008 tra la Regione Piemonte, la Città di Bra e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in cui sono stati rimodulati gli interventi di cui all'Accordo originario, ed è stato finanziato un terzo lotto funzionale per la copertura della linea ferroviaria Cantalupo - Cavallermaggiore tra il km 75+343 e il km 75+770 per un importo complessivo pari a € 1.069.418,00;
- per la fluidificazione del traffico in corrispondenza degli attraversamenti ferroviari, RFI ha individuato tre PPLL sulla linea Carmagnola – Bra, nella Città di Bra, per cui è necessario procedere con la soppressione, previa realizzazione di opere di viabilità sostitutiva;
- gli interventi precedentemente realizzati che hanno interessato la linea ferroviaria Cantalupo – Alba – Cavallermaggiore, tra le progressive chilometriche 75+343 (Strada Orti) e 75+770 (Via Cuneo), a seguito

dell'Accordo di Programma del 20.12.2008 e al successivo Atto Aggiuntivo del 25.11.2013 sono i seguenti:

Lotto I e II: muro di contenimento scarpata trincea ferroviaria con predisposizione per impalcato di copertura lungo il tratto di Via V. Veneto da Km. 75+343 a Km. 75+590

Lotto III : copertura linea ferroviaria comprendente realizzazione di muro di contenimento scarpata con predisposizione per impalcato di copertura trincea lungo via Coppa D'Oro, realizzazione impalcato e sistemazione superficiale a parcheggio pubblico da Km 75+491 a Km 75+532

Lotto IV: muro di contenimento scarpata trincea ferroviaria con predisposizione per impalcato di copertura lungo il tratto di Via Coppa D'Oro di cui per Opere Complementari mt. 23,30 e per Opere realizzate da R.F.I mt. 12,00 per elettrificazione Bra-Alba da Km. 75+532 a Km. 75+567,30

Lotto V: muro di contenimento scarpata trincea ferroviaria con predisposizione per impalcato di copertura lungo il tratto di Via Coppa D'Oro realizzato dal Comune di Bra con fondi propri da Km. . 75+567,30 a Km. 75+584,30;

- la Città di Bra con D.G.C n. 120 del 27.06.2018 ha formalizzato con espresso atto di impegno da parte dell'Amministrazione Comunale la disponibilità a concretizzare la soppressione dei PP. LL. con l'emissione delle conseguenti ordinanze di chiusura degli attraversamenti ferroviari interessati, previa realizzazione delle opere viarie sostitutive;
- tra l'amministrazione della città di Bra e RFI sarà stipulata una specifica convenzione per la copertura della sede ferroviaria in corrispondenza del

tratto compreso tra le progr. km 75+343 e 75+770, che riconosce alla Città di Bra la cessione del diritto di superficie sulle coperture, da realizzarsi a carico del comune stesso, mentre parte delle restanti aree verrà acquistata dalla Città di Bra secondo le modalità contenute nella nota RFI prot. n. 848 del 23.05.2008.

➤ Con DGR n. 72-8124 del 14.12.2018 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma, ex art. 34 del d.lgs 267/2000, tra Regione Piemonte, Citta' di Bra e RFI S.p.A. per interventi interferenti con le linee ferroviarie nella Città di Bra, sottoscritto in data 22.12.2018 e adottato con D.P.G.R. n. 51 del 03.09.2019 in cui, tra l'altro, è prevista la realizzazione all'art. 2 comma 1.1, del Sesto lotto funzionale per la copertura della linea ferroviaria Cantalupo-Cavallermaggiore, nel tratto compreso tra le progressive km 75+532 e km 75+584, nella Città di Bra, per una lunghezza pari a 52m, comprensiva delle sistemazioni superficiali, per un importo complessivo a vita intera pari a € 870.000,00, di cui € 425.000,00 a carico della Regione Piemonte e € 445.000,00 a carico di RFI S.p.A.

➤ Con nota acquisita agli atti in data 28.12.2020 con prot. 64443, è pervenuta la richiesta della Città di Bra di proroga in sanatoria del periodo di scadenza del citato Accordo, mantenendo invariate le condizioni e le finalità del medesimo, al fine di permettere al Comune di Bra la rendicontazione finale delle spese sostenute, il collaudo delle opere realizzate e l'accertamento delle eventuali economie di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma per la realizzazione di eventuali opere complementari, come previsto dall'art. 5 comma 6.

➤ Al fine di valutare la richiesta avanzata dal Comune di Bra, è stata convocata, con PEC prot. n. 3416 del 25.01.2021 la Conferenza tra gli Enti sottoscrittori, in cui è stato concordato nel mantenere invariato il testo dell'AdP adottato con D.P.G.R. n. 51 del 03.09.2019, fatta eccezione per l'art. 9, comma 3, stabilendo nel 30.06.2022, anziché nel 31.12.2019, la scadenza dell'AdP, al fine di consentire al Comune di Bra la trasmissione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

➤ Sul BUR n. 8 del 25.02.2021 è stato pubblicato l'avvio del procedimento per la modifica dell'Accordo di programma;

➤ Con nota prot. n. 11206 del 04.03.2021 è stata convocata la seconda Conferenza per l'approvazione definitiva dell'atto integrativo al suddetto accordo

Visto l'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 17 della L.R. n. 51/1997;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24.11.1997;

Visto il D.P.G.R. n. 51 del 03.09.2019

Richiamati gli atti di programmazione regionale;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti:

Regione Piemonte, rappresentata da Salvatore Martino Femia, Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, che ha approvato il presente Accordo di Programma con DGR n..... del.....

Città di Bra, rappresentata dal Sindaco Giovanni Fogliato, che ha approvato il presente Accordo di Programma con DGC n..... del.....

Rete Ferroviaria Italiana RFI S.p.A., rappresentata da Filippo Catalano,
Direttore Territoriale Produzione di Torino, che ha approvato il presente
Accordo di Programma con proprio atto n..... del.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati (Schede di monitoraggio interventi e Cronoprogramma), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari.

ART. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E FINALITA'

1. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto i seguenti interventi:
 - 1.1. Sesto lotto funzionale per la copertura della linea ferroviaria Cantalupo-Cavallermaggiore nel tratto compreso tra le progressive km 75+532 e km 75+584, nella Città di Bra, per una lunghezza pari a 52m, comprensiva delle sistemazioni superficiali, per un importo complessivo a vita intera pari a € 870.000,00.
 - 1.2. Realizzazione di nuova strada agricola interpodereale di circa mt. 410, funzionale alla soppressione del P.L. ubicato al Km 97+288 della linea ferroviaria Carmagnola - Bra su strada Lavaceto;
 - 1.3. Realizzazione di nuova strada agricola interpodereale di circa mt. 400, funzionale alla soppressione del P.L. ubicato al Km 78+641 della linea ferroviaria Bra-Cavallermaggiore;

1.4. Realizzazione di nuova strada agricola interpodereale di circa mt. 600, funzionale alla soppressione del P.L. ubicato al Km 100+128 della linea ferroviaria Carmagnola - Bra su Via Visconti Venosta, con accesso da strada Gallotto;

2. La finalità dell'Accordo di Programma è quella di assicurare il coordinamento delle varie attività, degli adempimenti connessi alla realizzazione di quanto indicato al precedente comma e di far convergere le risorse disponibili sulla base di una pianificazione integrata e coerente nell'ambito della quale definire priorità di finanziamento e loro destinazione.

ART. 3

SOGGETTO RESPONSABILE E SETTORE REGIONALE COMPETENTE

1. Alla Città di Bra competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di soggetto promotore e Responsabile dell'Accordo di Programma nonché di stazione appaltante dei lavori previsti per la progettazione e realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, punto 1.1. Il responsabile del procedimento dell'Accordo designato è il dipendente tecnico della Città di Bra, arch. Gianfranco Berrino
2. A RFI competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di stazione appaltante dei lavori previsti per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, punti 1.2, 1.3, e 1.4. Per tali interventi il responsabile del procedimento designato è il Responsabile dell'unità Territoriale Centro Sud Torino di RFI, ing. Gaetano Pitisci.
3. Il Settore regionale incaricato delle procedure amministrative connesse con la partecipazione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma,

comprese quelle inerenti il cofinanziamento per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, punto 1.1, è la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture.

ART. 4

IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività necessarie per la realizzazione di quanto specificato al precedente articolo 2,
2. Le parti concordano di individuare nella Città di Bra il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 2, punto 1.1 del presente Accordo di Programma.
3. Le parti concordano di individuare in R.F.I. S.p.A. il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 2, punti 1.2, 1.3 e 1.4 del presente Accordo di Programma.
4. La Città di Bra si impegna a:
 - a)* espletare le attività necessarie per il perfezionamento del frazionamento delle aree interessate dall'intervento del sesto lotto funzionale della copertura ferroviaria di Bra.
 - b)* nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati, al rispetto della normativa nazionale, comunitaria e ferroviaria in materia;
 - c)* provvedere alla progettazione definitiva ed a quella esecutiva del sesto lotto funzionale delle opere relative alla copertura della linea ferroviaria Cantalupo – Cavallermaggiore;
 - d)* provvedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori del sesto lotto funzionale delle opere relative alla copertura della linea ferroviaria

Cantalupo – Cavallermaggiore;

e) provvedere al collaudo funzionale del sesto lotto funzionale delle opere relative alla copertura della linea ferroviaria Cantalupo – Cavallermaggiore;

f) provvedere a cooperare all'acquisizione del consenso degli utenti a garanzia dell'effettiva fattibilità degli interventi di eliminazione e conseguente esecuzione delle opere viarie alternative/sostitutive dei PP.LL. oggetto di soppressione;

g) aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi di cui all'art. 2, avvalendosi del sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti".

5. RFI si impegna a:

a) concedere l'uso delle scarpate ferroviarie esistenti lungo la linea ferroviaria tra le progressive km 75+532 e km 75+584, per consentire la realizzazione della copertura della trincea ferroviaria di cui al precedente articolo 2, punto 1.1;

b) in qualità di soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 2, punti 1.2, 1.3 e 1.4, a provvedere alla progettazione preliminare e definitiva, nonché alla realizzazione delle opere.

c) Con riferimento all'intervento da attuare dal Comune di Bra di cui all'art. 2 punto 1.1 le spese di sorveglianza cantiere e gli oneri derivanti dall'interruzione della linea nelle ore notturne sono entrambi a carico di R.F.I.

d) I costi derivanti dall'adeguamento della linea di elettrificazione nel tratto compreso tra il km 75+532 e km 75+584 della linea ferroviaria

Cantalupo – Alba – Cavallermaggiore sono a carico di R.F.I.

6. I tempi di realizzazione degli interventi sono individuati nelle schede allegare al presente Atto.
7. La Città di Bra assumerà la proprietà, la gestione e la manutenzione delle opere di cui all'art. 2, comma 1.1.
8. La Città di Bra assumerà la proprietà delle opere di cui all'art. 2, commi 1.2, 1.3 e 1.4.

ART.5

RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 2 punto 1.1, la Regione Piemonte si impegna a mettere a disposizione risorse pari a € 425.000,00;
2. Per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 2, punto 1.1, RFI si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie al completamento dell'intervento sopra citato, fino ad un massimo di € 445.000,00;
3. RFI si impegna altresì a mettere a disposizione le risorse necessarie alla progettazione, da condividersi con la Città di Bra, e alla realizzazione degli interventi di cui articolo 2, punti 1.2, 1.3 e 1.4, la cui la spesa prevista ammonta a €. 610.000,00 comprensiva di spese per Atti Notarili.
4. Le eventuali maggiori somme che si dovessero rendere necessarie per l'intervento di cui al precedente articolo 2, punto 1.1 saranno a totale carico della Città di Bra, e dovranno trovare preventiva copertura nel bilancio comunale.
5. Le eventuali maggiori somme che si dovessero rendere necessarie per l'intervento di cui al precedente articolo 2, punto 1.2, 1.3 e 1.4 saranno a

totale carico di RFI.

6. Le eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta sui lavori appaltati e su altre voci indicate nel quadro economico di progetto relative all'intervento di cui all'art. 2 punto 1.1, potranno essere impiegate dal comune di Bra per l'esecuzione di eventuali opere complementari, di finitura e di miglioramento dell'intervento, ivi compresa la realizzazione di opere volte al miglioramento dell'accessibilità, fruibilità regolarità e sicurezza del servizio ferroviario delle linee oggetto del presente AdP.

ART.6

EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. La Regione Piemonte si impegna a predisporre gli atti necessari all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 5, punto 1 alla Città di Bra, su richiesta documentata di quest'ultimo, secondo le seguenti modalità:
 - €120.000,00 entro trenta giorni dall'emissione del DPGR di approvazione del presente Accordo di Programma;
 - € 120.000,00 ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori;
 - €120.000,00 ad avvenuta presentazione degli Stati d'Avanzamento Lavori, debitamente approvati, per un importo complessivo superiore al 30% dell'importo dei lavori a contratto;
 - saldo del contributo, pari ad € 65.000,00 ad avvenuta presentazione del certificato di Collaudo (o del Certificato di regolare esecuzione), debitamente approvato, corredato dalla Relazione finale sulla spesa sostenuta.
2. RFI, per l'attuazione delle finalità previste dal presente Accordo, si impegna ad erogare alla Città di Bra, soggetto attuatore dell'intervento

di cui all'articolo 2, punto 1,1, la somma di € 445.000, secondo le seguenti modalità:

- €145.000,00 a valle dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e dell'acquisizione delle aree per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2, commi 1.2, 1.3, 1.4 e a valle dell'approvazione, da parte di RFI, del progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 2 comma 1.1
- € 150.000,00 ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori;
- €100.000,00 ad avvenuta presentazione degli Stati d'Avanzamento Lavori, debitamente approvati, per un importo complessivo superiore al 30% dell'importo dei lavori a contratto;
- saldo del contributo, pari ad € 50.000,00 ad avvenuta presentazione del certificato di Collaudo (o del Certificato di regolare esecuzione), debitamente approvato, corredato dalla Relazione finale sulla spesa sostenuta.

ART. 7

RELAZIONE FINALE E RECUPERO DELLE ECONOMIE

1. Per gli interventi oggetto del presente Accordo di Programma, entro 60 giorni dal termine dei lavori, il Responsabile del Procedimento dovrà trasmettere alla Regione Piemonte, la rendicontazione finale delle spese (Lavori e Somme a Disposizione) effettivamente sostenute per l'attuazione delle opere, ed una Relazione generale sull'andamento dei lavori stessi.
2. Eventuali economie accertate al termine degli interventi di cui all'art. 2 punto 1.1 saranno oggetto di separata rendicontazione al fine

dell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5, punto 6.

ART. 8

COLLEGIO DI VIGILANZA

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, nominato dall'autorità che promuove l'accordo.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle eventuali controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.
5. Il Collegio di Vigilanza si esprime in merito all'utilizzo delle eventuali economie sull'intervento di cui all'art. 2 comma 1.1.
6. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dai Responsabili dei Procedimenti.
7. I componenti sono individuati con Decreto del Sindaco di Bra, successivamente alla firma del presente Accordo.

ART. 9

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI,

DECADENZA E DURATA.

1. Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
2. Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle.
3. La scadenza del presente Accordo di Programma è stabilita alla rendicontazione finale del Responsabile dell'Accordo, e all'accertamento delle eventuali economie di cui all'art. 7 del presente Accordo di Programma, e comunque entro e non oltre il 30/06/2022.

ART. 10

MODIFICHE DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione e approvazione.
2. Eventuali modifiche dell'accordo di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza e approvate secondo quanto previsto dalla DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'art. 8.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopradetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.
3. Il Collegio arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Città di Bra e uno designato da RFI, che giudicheranno la questione con equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.
4. In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Asti provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.
5. Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.

ART. 12

PUBBLICAZIONE

1. Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
2. Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale

a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte,

Per la Città di Bra,

Per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,